**S.N.A.L.S. CONF.S.A.L.**

**Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola**

**Segreteria Provinciale di Oristano**

­ Via Puccini, 43 – 09170 Oristano;🕾 078370746 - 🖶 0783777037

e-mail: [sardegna.or@snals.it](mailto:sardegna.or@snals.it) - sito web: www.snalsoristano.it

**Astensione per maternità**

**Dal 1° gennaio si può usufruire di 5 mesi per astensione obbligatoria dopo il parto.**

L’ INPS con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 fornisce le istruzioni per fruire dei 5 mesi di astensione obbligatoria **esclusivamente** dopo il parto. Tale misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali di godimento dell’astensione (2+3 o 1+4), la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Per poter esercitare la facoltà **di fruire di tutto il congedo (5 mesi)** di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La predetta documentazione sanitaria deve essere **acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza** e deve attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto.

Data presunta parto: 26/6/2019

Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-*bis* del D.lgs n. 151/2001, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

**Anche le lavoratrici in interdizione anticipata possono richiedere 5 mesi astensione obbligatoria dopo parto.**

L’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità *ante partum*.